

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025»
DI NOMINALI EURO 1.000.000
CODICE ISIN IT0005366932

SPINDOX S.P.A.
Sede legale: Via Bisceglie, 76, 20152 Milano

Capitale sociale: Euro 300.000,00 interamente sottoscritto e versato

Ufficio registro e numero di iscrizione: MI - 1854559 e codice fiscale: 09668930010

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato a esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Agente di Calcolo**” indica Securitisation Services S.p.A., con sede in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (Treviso), P. IVA e C.F. 03546510268, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 24 (*Comunicazioni*).

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (*Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune*).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente alla Data di Emissione.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2019 (incluso).

“**Data di Emissione**” indica l’11 aprile 2019.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Interessi*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) nonché la data di rimborso anticipato del Prestito in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 15 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), restando inteso che, in caso di rimborso anticipato del Prestito in favore degli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” indica l’11 aprile 2025.

“**Data di Verifica dei Parametri Finanziari**” indica la data nella quale viene verificato il rispetto dei Parametri Finanziari e coincide con la data in cui in ciascun esercizio viene comunicata agli Obbligazionisti la Dichiarazione sui Parametri.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 18 (*Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni*).

“Dichiarazione sui Parametri” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“EBITDA” indica la somma algebrica delle seguenti voci di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;
- (+) i costi per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B), con riferimento esclusivamente ai canoni di locazione finanziaria;
- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento esclusivamente alle:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- (+) B12 accantonamenti per rischi;
- (+) B13 altri accantonamenti;

resta espressamente inteso che, ai fini del calcolo dell’EBITDA, dovrà essere esclusa dalla somma algebrica delle precedenti voci di conto economico qualsiasi delle componenti/voci eventualmente comprese fra le componenti operative positive o negative di reddito di cui alle sopra indicate lettere A) e B) del conto economico e quindi:

- plusvalenze/minusvalenze di natura straordinaria e non ricorrente;
- sopravvenienze attive/passive di natura straordinaria e non ricorrente;
- qualsiasi componente economica di reddito (positiva/negativa) attinente alla gestione;
- svalutazioni/rivalutazioni di natura straordinaria e non ricorrente.

“Emittente” indica SPINDOX S.p.A., con sede legale in Via Bisceglie, 76, 20152, Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09668930010, n. REA MI - 1854559, capitale sociale pari a Euro 300.000 interamente sottoscritto e versato.

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente, in modo significativo, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio, l’attività o le prospettive dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“Evento Rilevante” ha il significato di cui all’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi del comma 1 dell’articolo 2359 del codice civile.

“Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non

- tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring *pro solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente e/o dalle altre società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
 - (c) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fidejussioni – anche relative ad obbligazioni condizionate o future – o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di *patronage* e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali;
 - (d) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback* e comunque di operazioni qualificate come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
 - (e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale ultimo importo), salva l'applicazione del *netting*, in termini di *marked to market value*, di tutti i derivati in corso con la medesima controparte;
 - (f) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi finalizzati alla fornitura di beni o servizi o di opere ed il pagamento sia dovuto a più di 180 (centoottanta) giorni di calendario dalla data di completamento della fornitura e/o del servizio e/o dell'opera (con esclusione delle ritenute di garanzia e delle altre somme trattenute a garanzia della correttezza della prestazione) e fatto salvo il caso in cui tale ritardo dipenda da contestazione e/o eccezione di pagamento sollevato in buona fede;
 - (g) qualsiasi debito o passività di natura fiscale o tributaria scaduto da oltre 180 (centoottanta) giorni;
 - (h) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi di rateizzazione o dilazione di pagamento che prevedano il diritto dell'Emittente di posticipare a più di 180 (centoottanta) qualsiasi importo dovuto a terzi rispetto alla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento originarie.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale*

dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).

“**Operazioni con Parti Correlate**” indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

“**Operazioni Consentite**” indicano:

- (a) la quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana);
- (b) le operazioni di riorganizzazione societaria (*i.e.*, fusioni e scissioni, conferimenti di partecipazioni o aziende/rami d'azienda, trasferimento di aziende/rami d'azienda) realizzate tra l'Emittente e altre società controllate (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile) o collegate (ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile), che non modifichino il *Core Business* dell'Emittente e la capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito;
- (c) operazioni di vendita, cessione, trasferimento a terzi o conferimento di partecipazioni, aziende o rami d'azienda detenute dall'Emittente e fino ad un importo massimo complessivo, a partire dalla Data di Emissione e sino alla Data di Scadenza, di Euro 500.000 (cinquecentomila) (*equity value*) da calcolarsi sommando il valore di ogni singola transazione;
- (d) operazioni di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda da parte dell'Emittente che non comportino il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari previsti per l'esercizio sociale in cui viene realizzata l'operazione calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale approvato dagli organi competenti ovvero, se più recente, dall'ultima situazione infrannuale approvata dagli organi competenti, tenendo in considerazione le uscite di cassa collegate all'operazione di acquisizione e, ai sensi dei principi contabili applicabili in materia di consolidamento, gli eventuali debiti finanziari netti dell'azienda, società o ramo d'azienda acquisito, nonché Patrimonio Netto ed Ebitda dell'azienda, società o ramo d'azienda acquisito alla medesima data, fermo restando che il rispetto dei predetti Parametri Finanziari supportato da idonea documentazione, dovrà essere comunicato per iscritto dalla Società agli Obbligazionisti in epoca antecedente alla realizzazione dell'operazione;
- (e) investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali (con esclusione, per chiarezza, di investimenti in immobilizzazioni finanziarie) afferenti al *Core Business* fino ad un importo complessivo di Euro 3.000.000 (tre milioni) per ciascuno dei bienni 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024 ed Euro 1.000.000 (un milione) per l'esercizio sociale 2025, e dunque, complessivamente, per Euro 10.000.000 (dieci milioni) nel corso degli esercizi 2019-2025.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*).

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci:

1. voci iscritte nello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile:

- (+) A I) Capitale (al netto della quota non ancora versata);
- (+) A II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- (+) A III) Riserve di rivalutazione;
- (+) A IV) Riserva legale;

- (+) A) V) Riserve statutarie;
- (+) A) VI) Altre riserve, distintamente indicate;
- (+) A) VIII) Utili (perdite) portati a nuovo;
- (+) A) IX) Utili (perdita) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata deliberata la distribuzione);
- (+) A) X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
- (+) D) III) debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci subordinati e postergati al rimborso del Prestito ed ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati).

“**Periodo di interessi**” indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), restando inteso che il primo Periodo di interessi è compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel passivo (lettera D) dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/o a società di factoring, le anticipazioni bancarie);
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 7 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 8 – Debiti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti tributari, limitatamente alle posizioni scadute e/o rateizzate;
- (+) 12 – Dividendi non erogati e *vendor loan* o altri debiti di natura finanziaria.

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati al Prestito.

2. Voci iscritte nell'attivo (lettera C) dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile:

(-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

(+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Primaria Società di Revisione**” indica una delle seguenti società di revisione: BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., PriceWaterhouse Coopers S.p.A., EY S.p.A. e KPMG S.p.A. o

altra società di revisione approvata dagli Obbligazionisti.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (*Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune*).

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come successivamente modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società Rilevanti**” indica le società controllate dall’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 del codice civile, il cui “Valore della Produzione”, come indicato alla lettera A dell’articolo 2425 del codice civile, risultante da ultimo bilancio depositato, abbia superato l’importo di Euro 1.000.000 (un milione).

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Interessi*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Valore Nominale Residuo**” indica, con riferimento a ciascuna obbligazione, l’importo in linea capitale di detta obbligazione non ancora rimborsato dall’Emittente.

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000 (un milione) denominato «*SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025*», è costituito da n. 10 (dieci) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d’Italia per le Obbligazioni è IT0005366932 .

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali,

fermo restando che il Prestito potrà essere sottoscritto anche dai soci dell'Emittente, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT, soltanto nel caso in cui i predetti soci rivestano la qualità di Investitori Professionali e detengano una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente inferiore al 2% (due per cento).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali; pertanto, in caso di successiva circolazione delle Obbligazioni ad altri Investitori Professionali chi trasferisce le Obbligazioni non risponde della solvenza dell'Emittente nei confronti degli acquirenti delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

5. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000 (centomila) cadauna (il "**Prezzo di Emissione**"), senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

6. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso l'11 aprile 2019 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dal giorno della Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

7. Sottoscrizione

La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione.

8. Durata

Il Prestito dura complessivamente dalla Data di Emissione sino all'11 aprile 2025 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e Articolo 15 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

9. Interessi

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,50% (quattro virgola cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”) dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 15 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il Tasso di Interesse per il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione alla relativa Data di Pagamento e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale, rispettivamente, l’11 ottobre e l’11 aprile di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà l’11 ottobre 2019.

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli Interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli Interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell’anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

Nel caso in cui ad una Data di Verifica dei Parametri Finanziari risulti dal bilancio di esercizio dell’Emittente o, ove redatto, dal bilancio consolidato, certificato dalla società di revisione e relativo alla Data di Calcolo considerata, il mancato rispetto di anche uno solo dei Parametri Finanziari di cui all’articolo 13, paragrafo (x), (“**Evento di Step-up**”) e i soci dell’Emittente non abbiano posto rimedio allo sforamento dei Parametri Finanziari mediante il versamento di proprie risorse (ad esempio, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale dell’Emittente o l’erogazione di un finanziamento soci) entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica dei Parametri Finanziari in cui almeno un Parametro Finanziario risulta violato, il Tasso di Interessi sarà incrementato, dal Periodo di Interessi successivo alla Data di Verifica, di una percentuale pari allo 0,50% annuo.

Qualora alla Data di Verifica dei Parametri Finanziari successiva all’Evento di Step-up risulti il rispetto di tutti i Parametri Finanziari di cui all’articolo 13, paragrafo (x), (“**Data di Ripristino**”), il Tasso di Interesse, a partire dal Periodo di Interessi successivo alla Data di Verifica dei Parametri Finanziari, in cui risultino rispettati tutti i Parametri Finanziari, sarà nuovamente pari al 4,50%.

Qualora, invece, per due anni consecutivi non venissero rispettati i Parametri Finanziari, salva la facoltà degli Obbligazionisti di chiedere il Rimborso Anticipato ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), gli Obbligazionisti, che non si avvarranno di tale

clausola di rimborso anticipato, continueranno a beneficiare dell'incremento di percentuale del Tasso di Interesse, di cui al precedente primo paragrafo del presente Articolo, sino all'eventuale Data di Ripristino.

10. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e Articolo 15 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in n. 10 (dieci) rate a partire dalla Data di Pagamento che cade l'11 ottobre 2020 (inclusa) e successivamente ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante:

Piano di ammortamento intero Prestito					Piano di ammortamento singola Obbligazione	
Data di Pagamento	Valore nominale Residuo	N. rate capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale	Valore nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
11/04/2019	1.000.000				100.000	
11/10/2019	1.000.000				100.000	
11/04/2020	1.000.000				100.000	
11/10/2020	900.000	1	100.000	10%	90.000	10.000
11/04/2021	800.000	2	100.000	10%	80.000	10.000
11/10/2021	700.000	3	100.000	10%	70.000	10.000
11/04/2022	600.000	4	100.000	10%	60.000	10.000
11/10/2022	500.000	5	100.000	10%	50.000	10.000
11/04/2023	400.000	6	100.000	10%	40.000	10.000
11/10/2023	300.000	7	100.000	10%	30.000	10.000
11/04/2024	200.000	8	100.000	10%	20.000	10.000
11/10/2024	100.000	9	100.000	10%	10.000	10.000
11/04/2025	0	10	100.000	10%	0	10.000

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori Interessi.

11. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante" al verificarsi del quale gli Obbligazionisti hanno diritto di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni ("Rimborso Anticipato"):

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente o indirettamente per il tramite di eventuali società controllate, da Luca Foglino, Paolo Costa, Giovanni Diadema, Mauro Marengo, Giulia Gestri, Alan David Sanna, Massimo Pellei e Gabriele Canciani, risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dell'Emittente (calcolato su base *fully diluted* e pertanto *post* conversione di qualsiasi strumento finanziario convertibile in azioni rappresentative del capitale sociale);

- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto, per due consecutive Date di Verifica dei Parametri Finanziari, di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo (x) del successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Emittente della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (xi) del successivo Articolo 13 restando inteso che l'Emittente avrà 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per porre rimedio alla mancata pubblicazione;
- (iv) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti all'interno nel successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di Interessi, salvo il caso in cui il mancato pagamento derivi da un errore di natura tecnica non imputabile all'Emittente e venga sanato dall'Emittente stessa entro e non oltre il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui il pagamento era dovuto;
- (vi) **Procedure concorsuali e stato di crisi dell'Emittente:** (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e/o a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stesso (l'"Istanza") ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**") ovvero l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, qualora la predetta Istanza e/o il predetto provvedimento di avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale non siano revocati dalle competenti autorità o rinunciati dagli aventi diritto entro i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi; o (b) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori (inclusi enti finanziari, banche e istituzioni finanziarie) per accordi da perfezionarsi nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare. Per "Procedure concorsuali e stato di crisi dell'Emittente" dovranno altresì intendersi tutte le istanze avanzate nei confronti dell'Emittente e le procedure (incluse le procedure liquidatorie) a cui l'Emittente potrebbe essere sottoposto (su base volontaria o forzata) disciplinate dalle disposizioni, di volta in volta vigenti, previste nel D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155").

Resta inteso che in caso di presentazione dell'Istanza da parte di uno o più creditori dell'Emittente i quali, singolarmente o congiuntamente, vantino un credito nei confronti dell'Emittente inferiore a Euro 50.000 (cinquantamila), il Presidente del Collegio Sindacale sarà richiesto di confermare o meno, mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso da pubblicarsi ai sensi dell'Articolo 24 (*Comunicazioni*) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla presentazione dell'Istanza stessa, la sussistenza dello stato di insolvenza dell'Emittente (come inteso ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare). Nel caso in cui il Presidente del collegio sindacale ritenesse sussistente lo stato di insolvenza dell'Emittente o non rilasciasse la dichiarazione scritta che precede entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla presentazione dell'Istanza, allora la presentazione della predetta Istanza sarà considerata come un Evento Rilevante. Laddove, invece, il Presidente del collegio sindacale accertasse l'assenza dello stato di insolvenza mediante la dichiarazione scritta

che precede entro il termine sopra indicato, la presentazione dell'Istanza non sarà ritenuta un Evento Rilevante;

- (vii) **Liquidazione e Cessazione dell'attività:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera:
 - (a) la messa in liquidazione dell'Emittente stesso; ovvero
 - (b) la cessazione dell'attività dell'Emittente;
- (viii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*);
- (x) **Cross default:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente o di qualsivoglia altra società del Gruppo a una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi posizione relativa all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente o di qualsivoglia altra società del Gruppo per importi complessivamente pari o superiori ad Euro 150.000 (centocinquantamila), restando inteso che l'Emittente avrà 10 (dieci) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante;
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile;
- (xiii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, restando inteso che l'Emittente avrà 5 (cinque) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante;
- (xiv) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, restando inteso che l'Emittente avrà 15 (quindici) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante;
- (xv) **Autorizzazioni e Permessi:** le autorizzazioni e i permessi essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo siano revocate, decadano o vengano comunque meno, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, restando inteso che l'Emittente avrà 5 (cinque) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante;
- (xvi) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile a partire dall'esercizio 2018, ovvero abbia rilevato l'impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia espresso un giudizio negativo, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità;
- (xvii) **Esecuzioni su titolo non più impugnabile:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di pignoramento sui beni dell'Emittente stesso o di altra società del Gruppo, in forza di un titolo giudiziale o amministrativo non più impugnabile, per debiti di importo complessivamente superiore ad Euro 100.000 (centomila), purché l'Emittente o la diversa società del Gruppo, a seconda del caso, non vi abbia posto rimedio entro 60 (sessanta)

giorni dalla notifica o dall'avvio del procedimento, ottenendo la relativa cancellazione e/o estinzione;

- (xviii) **Esecuzioni su titolo ancora impugnabile:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di un sequestro conservativo o un pignoramento sui beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo in forza di un titolo giudiziale o amministrativo ancora impugnabile, nel caso in cui il valore delle contestazioni sottostanti all'insieme dei sequestri/pignoramenti in essere in un dato momento sia superiore, cumulativamente, a Euro 500.000 (cinquecentomila), salvo che (a) questi siano stati prontamente contestati e/o opposti dall'Emittente o dalla relativa società del Gruppo e (b) l'Emittente, o la relativa società del Gruppo, a seconda del caso, abbia accantonato gli importi necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante nell'ipotesi in cui la propria contestazione/opposizione non venisse accolta, ad eccezione comunque dei sequestri conservativi e dei pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 120 (centoventi) giorni.
- (xix) **Controversie:** l'instaurazione di qualsiasi controversia civile o fiscale, procedura arbitrale o amministrativa nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo che, qualora avesse esito negativo, possa dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, ad eccezione delle controversie che siano manifestamente infondate, futili o temerarie e ciò sia accertato da un parere di un primario studio legale o fiscale indipendente.

La richiesta di Rimborso Anticipato potrà essere effettuata – previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata a norma di legge – mediante richiesta scritta da inviarsi all'Emittente secondo le modalità previste nell'Articolo 24 (*Comunicazioni*), almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le diverse modalità eventualmente richieste da Borsa Italiana (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla Data di Rimborso Anticipato. A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli Interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato o, se successiva, alla data dell'effettivo pagamento, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il Rimborso Anticipato avverrà al 100% del Valore Nominale Residuo, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato in relazione alle obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato medesimo.

12. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, a:

- (i) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, non approvare né realizzare investimenti, senza il previo consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, di qualsiasi natura, per importi complessivi superiori, per ciascun investimento, a Euro 500.000 (cinquecentomila) annui, se diversi da quelli esclusi dal proprio *Core Business*;
- (ii) mantenere validamente in essere durata del Prestito tutte le Autorizzazioni e Permessi;
- (iii) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluso, quanto all'Emittente, agli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli);
- (iv) non modificare il proprio oggetto sociale e non modificare significativamente, senza il previo consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, il proprio *Core Business*;
- (v) approvare il bilancio di esercizio dell'Emittente, e sottoporlo a revisione legale da parte di una Primaria Società di Revisione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale;
- (vi) non concedere e non costituire, e far sì che non vengano concessi e costituiti, pegni, pegni non possessori, ipoteche, privilegi, vincoli, gravami o altre garanzie reali sui propri beni, patrimonio o redditi (i "**Vincoli**"), fatta eccezione per i Vincoli concessi dall'Emittente in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge;
- (vii) fermo restando quanto previsto al punto (i), non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, operazioni societarie straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni o cessioni di rami d'azienda) senza il previo consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte;
- (viii) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, non approvare né compiere Operazioni con Parti Correlate senza il previo consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte;
- (ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il *rating* pubblico eventualmente attribuito all'Emittente e/o alle Obbligazioni (ove tale *rating* sia disponibile) e le relative modifiche;
- (x) mantenere e rispettare, e far sì che siano mantenuti e rispettati, a ciascuna Data di Calcolo, i seguenti parametri finanziari (i "**Parametri Finanziari**"):

Parametri Finanziari	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PFN / PN	3,00x	2,75x	2,50x	2,25x	2,00x	2,00x
PFN / EBITDA	1,80x	1,80x	1,50x	1,50x	1,50x	1,50x

- (xi) pubblicare sul sito internet dell'Emittente, alla stessa data in cui vengono pubblicati i bilanci (di esercizio e, ove approvati, consolidati) ai sensi del successivo paragrafo (xii), una dichiarazione firmata da legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto dei Parametri Finanziari, alla Data di Calcolo dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli

necessari a dimostrare tale risultanza (“**Dichiarazione sui Parametri**”);

- (xii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento dell’Emittente, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (xiii) (a) far sì che i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione restino pubblicati per tutta la durata del Prestito sul sito internet dell’Emittente, nonché (b) sottoporre a revisione legale da parte di una Primaria Società di Revisione ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa data di approvazione da parte dell’assemblea (e in ogni caso non più tardi di 4 (quattro) mesi dalla conclusione dell’anno finanziario di riferimento) e far sì che resti pubblicato per tutta la durata del Prestito, comprensivo della relazione sulla gestione e della certificazione della Primaria Società di Revisione, il bilancio di esercizio – e, ove approvato, il bilancio consolidato – relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito;
- (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
- (xix) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, il verificarsi di qualsiasi fatto, circostanza o evento, di qualsiasi natura (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa costituire un Evento Rilevante e/o causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xx) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, l’insorgere di procedimenti giudiziari, anche esecutivi, di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxi) far sì, anche ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che non si proceda alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile;
- (xxii) mantenere una partecipazione minima del 51% (cinquantuno per cento) in ciascuna delle Società Rilevanti;
- (xxiii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi

- dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (xxiv) non distribuire dividendi e/o non effettuare pagamenti ai soci, sotto qualsiasi forma, in misura superiore:
 - (a) al 30% degli utili di esercizio, nel caso in cui il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, calcolato post-distribuzione, sia minore a 2x; o
 - (b) al 40% degli utili di esercizio, nel caso in cui il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, calcolato post-distribuzione, sia minore a 1,5x;
 - (xxv) non approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie per un importo massimo complessivo superiore a Euro 2.000.000 (due milioni) da calcolarsi sommando il valore di tutte le operazioni di acquisto di azioni proprie poste in essere a partire dalla Data di Emissione e sino alla Data di Scadenza;
 - (xxvi) fare in modo che ogni finanziamento effettuato da parte di qualunque socio (per tale intendendosi sia soci diretti che indiretti) sia postergato e subordinato alle Obbligazioni;
 - (xxvii) salvo previa autorizzazione dell'assemblea degli Obbligazionisti (espressa tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte), non modificare il proprio statuto sociale in modo da pregiudicare, in qualsiasi modo, i diritti dei titolari di Obbligazioni;
 - (xxviii) mantenere tutti i libri sociali e contabili in modo corretto, completo, accurato e in conformità alla legge e ai principi contabili applicabili;
 - (xxix) garantire – e far sì che le Società Rilevanti garantiscano – anche attraverso la sottoscrizione di apposite coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l'integrità delle proprie strutture, asset fisici ed altre componenti del proprio *business* rispetto ai rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors & Officers Insurance*);
 - (xxx) non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal Regolamento del Prestito.

14. Verifica dei Parametri Finanziari

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del proprio bilancio di esercizio ovvero del bilancio consolidato, ove redatto, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di Calcolo, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti e all'Agente di Calcolo.

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), ritengano sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio che uno o più dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Calcolo, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC al seguente indirizzo spindox@legalmail.it, restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente non contesti per iscritto detta violazione dei Parametri Finanziari entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, i Parametri Finanziari si intenderanno violati.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte

dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica)) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione) di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori, ovvero in caso di disaccordo tra di essi dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente proceda di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

Resta inteso che qualora l'Emittente sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, i Parametri Finanziari saranno calcolati non più sui dati risultanti dal bilancio di esercizio, bensì sui corrispondenti dati risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente, che dovrà essere sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 da parte di una Primaria Società di Revisione.

15. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere a qualsiasi Data di Pagamento al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni in favore degli Obbligazionisti, fermo restando che:

- (i) il Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di rimborso anticipato del Prestito non potrà essere inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- (ii) il prezzo di rimborso delle Obbligazioni sarà pari ai seguenti importi:
 - qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra la Data di Emissione e il 31 dicembre 2021, al 102,00% (centodue per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data;
 - qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, al 101,50% (centouno virgola cinquanta per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data;
 - qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, al 101,0% (centouno per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data;

- qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2024 e la Data di Scadenza, al 100,0% (cento per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso. Tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da trasmettere agli Obbligazionisti, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 24 (*Comunicazioni*) del presente Regolamento del Prestito.

In caso di rimborso parziale le Obbligazioni saranno rimborsate *pro-quota*.

16. Servizio del prestito

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

17. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

18. Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO sono state approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente del 19 marzo 2019 (la "**Deliberazione di Emissione**") , iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 marzo 2019.

19. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Comunicazioni*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente, previa consenso degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte (espresso, se del caso, tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti), fermo restando che, esclusivamente in relazione ad eventuali modifiche da apportare all'Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*) che precede, sarà necessario il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino il 100% (cento per cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte.

20. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

21. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano

applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi Interessi, premi e altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

22. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile relative all'assemblea degli obbligazionisti (l'**"Assemblea degli Obbligazionisti"**) e alla nomina del rappresentante comune (il **"Rappresentante Comune"**).

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto *infra* precisato;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. L'impugnazione è proposta, in via esclusiva, innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

Resta inteso che, ove le Obbligazioni siano intestate ad un unico soggetto, non sarà necessario procedere alla nomina del Rappresentante Comune e le determinazioni dell'Obbligazionisti saranno validamente approvate, anche senza la previa convocazione dell'Assemblea.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24. Comunicazioni

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione di avviso sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.spindox.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli.

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dagli Obbligazionisti, o dal Rappresentante Comune (ove nominato), all'Emittente saranno comunque considerate valide se effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo spindox@legalmail.it o a mezzo A/R, spedita per posta, ai seguenti indirizzi dell'Emittente:

SPINDOX S.p.A.

Via Bisceglie, 76

20152 Milano

PEC: spindox@legalmail.it

Alla c.a. del dott. Giovanni Diadema

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune (ove nominato) qualsiasi variazione degli indirizzi sopra indicati, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio delle comunicazioni agli indirizzi sopra indicati sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
COMPLIANCE CERTIFICATE

ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato «**SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025** » per l'importo nominale complessivo di Euro 1.000.000 (unmilione) identificato con il codice ISIN IT0005366932 ed emesso in data 11 aprile 2019.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Calcolo del [●], i seguenti parametri finanziari in relazione all'Emittente e sulla base del bilancio [civilistico/consolidato] relativo all'esercizio sociale chiuso in data 31 dicembre [●] sono pari a:

	Valore	Valore di riferimento
PFN / PN:	[●]	≤ [●]
PFN / EBITDA:	[●]	≤ [●]

Si conferma che, alla data del [●]:

- non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti indicati nel Regolamento del Prestito;
- l'Emittente non ha violato alcuno degli impegni assunti nel Regolamento del Prestito.

In fede,

SPINDOX S.p.A.

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]

[●], in qualità di [Presidente del Collegio Sindacale]
